

**ORDINE DEL GENENERALE CHAMPIONNET ISTITUTIVO DI UNA  
RAPPRESENTANZA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA**

(26 gennaio 1799)

*Championnet Generale in Capo dell'armata di Napoli.*

Considerando, che la rigenerazione d'un Popolo non può effettuarsi sotto l'influenza e la direzione delle istituzioni del dispotismo.

Che la Costituzione d'un Popolo libero non può esser severamente calcolata su le sue abitudini, e su i suoi costumi senza il soccorso d'un travaglio assiduo, e d'una profonda meditazione.

Che il corso dell'amministrazione generale non può esser sospeso senza un gran pericolo della fortuna pubblica, e della privata:

Che il tempo della tirannia non può cessare in un paese, che invecchiò nella corruzione de' suoi usi, senza contrariare i più grandi interessi, o irritare le passioni le più vili; e che per conseguenza è del pari urgente, e necessario di opporre ai progetti della malevolenza, ed ai tentativi de' malcontenti un governo egualmente attivo, e vigoroso, che prepari la felicità del Popolo per mezzo di leggi savie, ed alieni le manovre de' suoi nemici con una attiva vigilanza.

*Ordina ciò che segue:*

Art. 1. La Repubblica Napoletana è provvisoriamente rappresentata da venticinque Cittadini.

Art. 2. Sono nominati membri della Rappresentanza Nazionale i Cittadini Raimondo di Gennaro, Nicola Fausto, Ignazio Ciaja, Carlo Laubert, Melchiorre Delfico, Moliterno, Domenico Bisceglia, Mario Pagano, Giuseppe Abbamonti, Domenico Cirillo, Forges Davanti, Vincenzo Porta, Raffaele Doria, Gabriele Macdonè, Giovanni Riario, Cesare Paribelli, Giuseppe Albanesi, Pasquale Baffi, Francesco Pepe, e Prosdocimo Rotondo.

Art. 3. L'Assemblea de' Rappresentanti è investita dell'autorità legislativa, ed esecutiva fino all'organizzazione completa del governo costituzionale.

Art. 4. I Decreti dell'Assemblea de' Rappresentanti non hanno forza di legge, se non dopo esser sanzionati dal Generale in Capo.

Art. 5. L'Assemblea de' Rappresentanti non può deliberare, che quando i due terzi de' membri sono presenti, i decreti sono definitivi alla maggioranza de voti.

Art. 6. L'Assemblea de' Rappresentanti è divisa in sei Comitati per l'esecuzione delle leggi, e di tutti i dettagli dell'amministrazione pubblica.

Art. 7. Vi sarà un Comitato centrale, un Comitato di legislazione, un Comitato di polizia generale, un Comitato militare, un Comitato di finanze, ed un Comitato d'amministrazione interiore.

Art. 8. I membri de' Comitati saranno nominati dall'Assemblea generale, le di loro attribuzioni, ed i limiti della loro giurisdizione saranno stabiliti con una legge particolare.

Art. 9. Il Generale in capo si riserva di nominare i posti vacanti nella Rappresentanza nazionale.

FONTE: [www.repubblicanapoletana.it/mon1.htm](http://www.repubblicanapoletana.it/mon1.htm)